



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

Proposta di

Deliberazione di C.C., ad oggetto: “Approvazione del Piano Economico Finanziario e Relazione di accompagnamento del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per l'anno 2013”.

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Canosa di Puglia, con riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto, iscritta all' o.d.g. del Consiglio Comunale del 11.11.2013, proposta dal Dirigente del Settore Ambiente e recante i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del medesimo e del Dirigente del Settore Finanze;

Richiamato quanto già dedotto nel proprio precedente visto di non conformità, datato 2 luglio 2013, sulla proposta di deliberazione di C.C., avente ad oggetto: “Approvazione schema di atto costitutivo e Statuto dell'Unione tra i Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino e Spinazzola (ARO2 – Barletta Andria Trani) per l'esercizio delle funzioni associate del Servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti” relativa alla definizione del modello organizzativo dell'ARO 2 Barletta Andria Trani nella forma dell'Unione dei Comuni, anziché della Convenzione, che si allega in copia, in quanto non rilevato in atti pubblicati e, pertanto, da ritenere non conosciuto nel suo contenuto;

ai sensi dell'art. 97, comma 2 e comma 4 lett. d) del D. Lgs. n.267/2000,

esprime visto di NON CONFORMITA' relativamente al contenuto delle premesse del Piano Economico Finanziario, in particolare, di quanto riportato al punto 2 “Aspetti di carattere generale” delle stesse, del seguente tenore: “..... il 2013 si trova ad essere anche l'anno nel quale è entrato a regime il servizio, introdotto con il contratto Rep. N. 5/2012 sui comuni di Andria e Canosa di Puglia con modalità “porta a porta”, in coerenza con gli indirizzi regionali, e di prossima estensione sui restanti comuni di Minervino Murge e Spinazzola (estensione contrattuale rep. N. 6/2013 con avvio del servizio dal 7 ottobre 2013 su Spinazzola);

- i comuni anzidetti hanno individuato, per la gestione integrata dei servizi, un percorso ambizioso e complesso (da concludersi entro il 2013), che prevede l'affidamento del servizio ad un unico soggetto imprenditoriale, individuato a mezzo gara pubblica esperita dal Consorzio Rifiuti Bacino BA/1 ora in liquidazione;” che contrasta con la normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica.

Tale principio è stato riaffermato più volte dalla Corte di Giustizia UE (Sentenza 29 novembre 2012, nelle cause riunite C - 182/11 e C – 183/11; Sentenza 19 dicembre 2012, nella causa C- 159/11);

esprime visto di CONFORMITA' limitatamente ai contenuti del Piano Economico Finanziario, prodromici alla definizione della Tares del Comune di Canosa di Puglia, oggetto di separata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, confermando le obiezioni sollevate in precedenza, per gli aspetti sopra descritti.

Tanto, per quanto di competenza.

Canosa di Puglia, li 11 novembre 2013

Il Segretario Generale
dott. ssa Maria Teresa Oreste



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

Proposta di

Deliberazione di C.C. ad oggetto: “Approvazione schema di atto costitutivo e Statuto dell'Unione tra i Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino e Spinazzola (ARO2 – Barletta Andria Trani) per l'esercizio delle funzioni associate del Servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti”.

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Canosa di Puglia con riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto, iscritta all'o.d.g. del Consiglio Comunale del 02.07.2013, proposta dal Dirigente del Settore Ambiente e recante i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del medesimo e del Dirigente del Settore Finanze;

Visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante il T.U. delle leggi in materia di ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 32 “Unioni di Comuni”, comma 7, che recita: “*Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati*”.
- La legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, il capo II “Disposizioni in materia di maggiori entrate”, art. 14 “Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” il cui comma 1 recita: “*A decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni*”; visti, altresì, il comma 2, che recita: “*Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo*”; il comma 8, che recita: “*il tributo è corrisposto in base a tariffa*”; il comma 35, che recita: “*Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è versato esclusivamente al comune.....*”;
- la legge 24 marzo 2012 n. 27, recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture” e, in particolare, l'art. 25 “Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali”, che, testualmente recita: “*1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: << Art. 3 bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli*

ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'art. 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nel presente comma.....>>”; visto, altresì, il comma 4 del medesimo art. 25, che detta specifica disciplina in materia di affidamento di attività inerente la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica.

- La Legge Regionale 20.08.2012 n. 24, recante “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali” e, in particolare, al Capo II “ Norme in materia di rifiuti urbani e assimilati”, l'art. 8 “Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, comma 2, che recita: *“Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento”*; comma 3, che recita: *“ La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne, l'efficienza, all'interno di ciascun ATO, può definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (ARO).....”*;
- la Legge Regionale 13 dicembre 2012, n. 42 recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24” e, in particolare, l'art. 4 “Modifiche all'art. 10 della l. r. n. 24/2012” che prevede che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con deliberazione di Giunta regionale;
- la deliberazione di Giunta Regionale 23 ottobre 2012, n. 2147 recante “L.R. n. 24/2012. Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale” con la quale è stata approvata la proposta di perimetrazione degli ARO, dalla quale si rileva che il Comune di Canosa di Puglia, insieme a quelli di Andria, Minervino Murge, Spinazzola, costituisce l'ARO 2 BAT;
- la deliberazione di Giunta Regionale 20 dicembre 2012 n. 2877, recante “L.R. n. 24/2012. Modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni” con la quale, tra l'altro, è stato stabilito *“che i Comuni facenti parte dell'ARO adeguino il modello organizzativo a quello definito nello schema allegato alla presente deliberazione (Allegato1), che si intende così approvato”*;
- l'allegato 1 alla precitata deliberazione, recante “Modello di organizzazione dell'ARO e Schema di convenzione ex art. 30 D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm. ii.”;

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e comma 4 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000, dichiara la NON CONFORMITA' della proposta in oggetto, che non rispetta il modello organizzativo definito dalla Regione Puglia, giusta deliberazione di G. R. n. 2877/2012; viola i principi in materia di contenimento della spesa previsti dall'art. 9, comma 6, della legge n. 135 del 2012, prevedendo duplicazioni di organi (Segretario dell'Unione, Revisore,...) con riflessi sulla spesa pubblica.

Tanto, per quanto di competenza.

lì, 02 luglio 2013

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Teresa Oreste

P.S. Al momento della disamina, la proposta non recava in allegato il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) punto 3) del D. Lgs. 267/2000. (“Modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”).